

Buonasera,

si invia in allegato Verbale n.19\_2024 del 24/07/2024 relativo al parere rilasciato sul riconoscimento DEBITO FUORI BILANCIO e della VARIAZIONE N. 12 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026.

Distinti saluti

Dott. Merlo Luciano

**Provincia di Venezia****Revisore Unico****PARERE DEL REVISORE UNICO**

- SUL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000;  
- SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI RATIFICA AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO N. 12/2024 - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON APPLICAZIONE QUOTA PARTE DI AVANZO ACCANTONATO 2023".

**Verbale n.19/2024**

Il sottoscritto Luciano Dott. Merlo, in qualità di Revisore Unico del Comune di San Michele al Tagliamento, ha esaminato gli atti, ricevuti via mail, relativi al RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO n.1038/2024, NON NOTIFICATA, ESECUTIVA PER LEGGE, e alla Deliberazione del Consiglio Comunale di ratifica della delibera di Giunta Comunale con oggetto "VARIAZIONE DI BILANCIO N. 12/2024 - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON APPLICAZIONE QUOTA PARTE DI AVANZO ACCANTONATO 2023"

**VISTO**

- l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina l'ambito di applicazione nonché le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 167 del 02.12.1997 e s.m.i., ed in particolare l'art. 60, comma 3, che prevede che i provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio possono essere adottati anche durante il corso dell'intero esercizio;

**PRESO ATTO**

che:

- in data 15.02.2017 è stato stipulato tra la Regione Veneto, il Comune di San Michele al Tagliamento e la società Immobiliare Nettuno S.p.a. (all'epoca soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di I.T.I. S.p.a. e successivamente fusa per incorporazione nella stessa) l'accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della l.r. n. 35/2001 avente ad oggetto il progetto strategico di interesse regionale per la riqualificazione e il rilancio turistico di Bibione est, divenuto efficace per effetto del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58/2017;
- in forza dell'art. 7 del suddetto accordo, in data 3.10.2017 il Comune di San Michele al Tagliamento e la società Immobiliare Nettuno S.p.a. hanno sottoscritto (con rogito notarile n. 2993

**Provincia di Venezia****Revisore Unico**

rep., n. 2466 racc.) la convenzione urbanistica contenente la disciplina dell'esecuzione delle opere pubbliche e private di progetto e gli impegni della ditta attuatrice;

- l'art. 8 della Convenzione, nel regolare il meccanismo di scomputo degli oneri di urbanizzazione concesso anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione, all'ultimo capoverso stabilisce il pagamento al Comune da parte della ditta attuatrice dell'importo pari ad € 229.389,00 quale differenza tra l'importo delle opere di urbanizzazione previste nell'accordo di programma e quello dichiarato negli elaborati esecutivi presentati nel giugno 2017 e in parte sostituiti nei mesi di luglio, agosto e settembre, "al fine di assicurare il rispetto degli impegni economici e finanziari assunti dalla ditta attuatrice, così come definiti nell'accordo di programma";

- a seguito della conclusione dei lavori (comunicata in data 21.05.2019) e del successivo collaudo delle opere di urbanizzazione (avvenuto in data 22.05.2019 e approvato in data 9.08.2019 dal dirigente del Settore LL.PP. del Comune con determinazione n. 676), il 15.10.2019 I.T.I. S.p.a. ha pagato, con riserva di ripetizione, l'importo di € 229.389,00 richiesto dal Comune con nota datata 7.10.2019 in virtù dell'ultimo capoverso dell'art. 8 della Convenzione;

- in data 24.01.2020, I.T.I. S.p.a. ha fatto pervenire formale istanza di ripetizione dell'importo pagato, alla quale tuttavia il Comune ha dato riscontro negativo con nota dirigenziale n. 16853 del 21.07.2020;

- con ricorso al T.A.R. Veneto I.T.I. S.p.a. ha impugnato la nota dirigenziale n. 16853 del 21.07.2020;

- con sentenza n. 1038/2024 del 15.05.2024, non notificata, il T.A.R. Veneto, Sezione seconda, accogliendo il gravame proposto da I.T.I. S.p.a., ha accertato la non debenza dell'importo di € 229.389,00 versato dalla Società ricorrente al Comune, di conseguenza condannandolo alla restituzione della somma oltre agli interessi legali maturati, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso del contributo unificato per un importo complessivo, conteggiato dai legali delle parti alla data del 12.6.2024, di complessivi € 249.240,17;

- il Comune, pur ritenendo che la sentenza non abbia adeguatamente considerato le ragioni esposte nelle sue difese, in ragione degli esiti del giudizio di primo grado, dell'alea dell'eventuale giudizio di impugnazione e delle spese conseguenti, ha ritenuto opportuno verificare insieme alla società I.T.I. s.p.a. la possibilità di definire la vertenza con transazione ossia facendosi le parti reciproche concessioni, consistenti in concreto nella riduzione del quantum dovuto per capitale e accessori in forza della sentenza di primo grado a titolo di rimborso e spese anche legali, a fronte della rinuncia da parte del Comune all'impugnazione;

- le Parti, nel reciproco interesse, hanno tramite i rispettivi legali alla fine trovato un'intesa per la definizione della vertenza nei termini qui di seguito precisati e che verranno meglio disciplinati nell'accordo transattivo:

1. Rinuncia, da parte del Comune, all'impugnazione in appello della sentenza del T.A.R. Veneto n.1038/2024;
2. Il Comune corrisponderà in un'unica soluzione a I.T.I. S.p.a., che accetta, l'importo complessivo e onnicomprensivo di € 210.000,00 (duecentodiecimila) entro il 30.9.2024;
3. I.T.I. S.p.a. rinuncerà definitivamente alla corresponsione da parte del Comune della maggior somma per capitale e interessi e accessori portata dalla sentenza di condanna n. 1038/2024 pronunciata dal TAR Veneto ed accetta espressamente la compensazione delle spese di lite, rinunciando a quelle liquidate a suo favore dalla sentenza medesima.
4. I.T.I. S.p.a., conseguentemente, si impegna a riconoscere al pagamento da parte del Comune dell'importo complessivo di € 210.000 effetto totalmente liberatorio da ogni obbligo nascente dalla sentenza n. 1038/2024 e dalla sua esecuzione.

**Provincia di Venezia****Revisore Unico****PREMESSO**

- 1) che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, è stato approvato con delibera del C.C. n. 88 del 18/12/2023;
- 2) che il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, è stato approvato con delibera del C.C. n. 94 del 28/12/2023;
- 3) che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026, è stato approvato con delibera di G.C. n. 18 del 17/01/2024;
- 4) che il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023, è stato approvato con la delibera di C.C. n.26 del 30/04/2024;

**PRESO ATTO**

della richiesta pervenuta dal Servizio Urbanistica ed edilizia privata di applicazione di quota parte dell'avanzo accantonato del Rendiconto di gestione 2023, - Fondo Contenzioso per € 210.000,00, finalizzata a garantire i fondi necessari all'approvazione di un accordo transattivo, in relazione al procedimento avanti il T.A.R. Veneto 1114/2020 promosso dalla Ditta I.T.I. S.p.A. contro il comune di San Michele al Tagliamento per la non debenza dell'importo di € 229.389,00, versato dalla ditta stessa al comune, in relazione all'Accordo di Programma sottoscritto il 15/2/2017 tra comune di S. Michele al Tagliamento, Regione Veneto e società Immobiliare Nettuno s.p.a., fusa poi per incorporazione, in I.T.I. s.p.a..

**RICHIAMATA**

la deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 11/07/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1038/2024 DEL 15/05/2024, NON NOTIFICATA, EMESSA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO L'ENTE AVANTI IL TAR VENETO RG 1114/2020", a seguito della quale si rende necessario apportare una modifica al bilancio di previsione 2024/2026 per applicare quota parte dell'avanzo accantonato del Rendiconto di gestione 2023, - Fondo Contenzioso per € 210.000,00, necessari alla sottoscrizione dell'accordo transattivo suddetto;

**Provincia di Venezia**

**Revisore Unico**

**RICHIAMATA**

la deliberazione di Giunta comunale n.203 del 11/07/2024 ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO N. 12/2024 - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON APPLICAZIONE QUOTA PARTE DI AVANZO ACCANTONATO 2023”

**RILEVATA**

la necessità di provvedere al riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a);

**PRESO ATTO**

- la Giunta Comunale ha assunto per l’urgenza, poteri del Consiglio Comunale, giusti artt. 42 co.4 e 175 co.4 del TUEL;
- che gli interventi di spesa oggetto della proposta di delibera di variazione di bilancio sono compatibili con i vincoli di Finanza Pubblica imposti;
- che gli equilibri di bilancio risultano rispettati;
- dei contenuti finanziari della proposta di delibera di C.C. di ratifica con oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO N. 12/2024 - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON APPLICAZIONE QUOTA PARTE DI AVANZO ACCANTONATO 2023”;

**VERIFICATO**

- Allegato A “VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA\_ENTRATA”;
- Allegato B “VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA\_SPESA”;
- Allegato 1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO;
- Allegato 2 EQUILIBRI DI BILANCIO;

**VISTI**

- la richiesta pervenuta dove si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000 – sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;

**Provincia di Venezia**

**Revisore Unico**

- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente di Settore Dott. Luca Villotta;

Il Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, e tenuto conto di tutta la documentazione allegata alla proposta di variazione di bilancio, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

Sul RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO n.1038/2024, NON NOTIFICATA, ESECUTIVA PER LEGGE, e alla Deliberazione del Consiglio Comunale di ratifica con oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO N. 12/2024 - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON APPLICAZIONE QUOTA PARTE DI AVANZO ACCANTONATO 2023”.

Farra di Soligo, 24 luglio 2024

Il Revisore Unico

Luciano Dott. Merlo

